

## Notizia di reato e condizioni di procedibilità

### 1. LA NOTITIA CRIMINIS (2)

Le indagini preliminari vengono avviate a seguito della *notizia di reato*, che può pervenire alla P.G. o al P.M. Quest'ultimo, ricevuta la segnalazione, assume la direzione delle indagini, dando alla P.G. le direttive ritenute opportune (art. 327).

La *notitia criminis* va iscritta nell'apposito **registro** tenuto presso la segreteria del P.M. (art. 335). In detto registro va annotato anche il *nome* dell'indagato nel momento in cui emerge che il *reato* è attribuibile ad una specifica persona. Inoltre vanno annotate le eventuali *modificazioni* della qualificazione del fatto per cui si procede (es. da omicidio preterintenzionale ad omicidio volontario). Tale iscrizione fa decorrere il termine per le indagini preliminari (art. 405), e può comportare l'attribuzione di competenza territoriale in particolari ipotesi (artt. 9, 10) (3).

La **legge 103/2017** ha previsto, a tutela delle aspettative della **persona offesa**, che quest'ultima possa chiedere, senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero della querela, di *essere informata* dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo (art. 335, c. 3ter e 90bis).

#### A) La denuncia

La *denuncia* è l'atto con cui ogni persona, anche diversa dall'offeso dal reato, informa il Procuratore della Repubblica, o un ufficiale della polizia giudiziaria, di un fatto che possa costituire reato perseguibile d'ufficio (artt. 331-333).

#### — Tipologie —

La *denuncia* può provenire da *privati* o da *pubblici ufficiali* o *incaricati di pubblico servizio*. Nel primo caso essa è normalmente **facoltativa** (art. 333); nel secondo caso, trattandosi di soggetti qualificati, è sempre **obbligatoria**. La denuncia può essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta, oppure oralmente ed in tal caso viene raccolta in un *processo verbale* dall'autorità che la riceve.

#### B) L'informativa di reato

È una denuncia qualificata proveniente dalla P.G. (art. 247). Va trasmessa al P.M. per *iscritto* senza ritardo ed, in caso di urgenza, anche in forma orale.

Pur nella sua sommarietà, l'informativa deve riferire gli *elementi essenziali del fatto*, le *fonti di prova*, le *attività compiute* (trasmettendone i relativi atti). Se possibile, vengono fornite le generalità dell'indagato, della persona offesa e dei potenziali testimoni.

(2) Per i reati di competenza del giudice di pace, cfr. art. 4 D.Lgs. 28-8-2000, n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*).

(3) Indagati, persone offese e difensori hanno *diritto di conoscere le iscrizioni* che li riguardano (diritto introdotto dalla L. 332/1995), salvo che il P.M. non ritenga di mantenere il segreto sull'iscrizione, ciò limitatamente ai reati più gravi e se sussistono specifiche esigenze di indagine. La *segretazione* non può avere durata superiore a *tre mesi* ed è adottata con *decreto motivato*.

### C) Il referto

Il referto può definirsi *l'atto obbligatorio con il quale l'esercente una professione sanitaria riferisce, entro 48 ore, al P.M. o alla polizia giudiziaria, i casi di sospetto delitto perseguibili di ufficio riscontrati nello svolgimento della propria attività professionale* (art. 334).

Il referto deve essere presentato dall'obbligato al *Procuratore della Repubblica, oppure ad un ufficiale di P.G. nelle 48 ore, ovvero immediatamente se vi è pericolo nel ritardo*.

L'omissione del referto da parte di chi vi è obbligato e nei casi previsti dalla legge è *penalmente sanzionato* (art. 365 c.p.).

### D) Le notizie atipiche

Le notizie atipiche consistono negli scritti anonimi e nelle delazioni confidenziali (dei cd. **informatori di polizia**); non potendosene stabilire la paternità, essi non possono essere acquisiti al processo e possono essere utilizzati soltanto per il prosieguo delle indagini.

## 2. LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Sono quelle condizioni in mancanza delle quali il P.M. non può iniziare né proseguire l'azione penale.

L'azione penale è per sua natura obbligatoria, sia nel momento del suo inizio, sia in quello della prosecuzione. Tuttavia, in talune ipotesi il corso dell'azione è condizionato da manifestazioni di volontà promananti da soggetti diversi dal P.M., titolare dell'azione stessa.

La **mancanza** della condizione si riflette sul tipo di provvedimento in relazione al momento processuale in cui esso si verifica: *archiviazione per improcedibilità, sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare o sentenza di non doversi procedere in dibattimento* (artt. 411, 425 e 529).

In attesa della condizione di procedibilità, qualora questa possa utilmente sopravvenire e sempre che non osti la situazione soggettiva protetta dall'autorizzazione *intuitu personae*, è paralizzato l'esercizio dell'azione penale, ma è consentito lo svolgimento delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio, che all'interno di quelle è collocato (art. 346).

La natura «processuale» di siffatte decisioni non impedisce l'esercizio dell'azione penale, per il medesimo fatto e contro la stessa persona, se in seguito sopravviene la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento o l'autorizzazione a procedere ovvero cessa la condizione soggettiva che rendeva necessaria tale autorizzazione (art. 345).

#### Riproponibilità dell'azione penale

In mancanza di una condizione di procedibilità e alla **riproponibilità dell'azione penale**, viene previsto che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo art. 72bis, l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata (art. 345, c. 2).

### A) La querela

La querela è l'atto formale (contenente una notizia di reato) con il quale il soggetto offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo autore.

Essa assume rilevanza nei soli casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla *volontà dell'offeso*: esistono infatti alcuni reati procedibili solo a querela da parte dell'offeso come ad esempio l'**ingiuria**, artt. 594-597 c.p., reato per il quale il soggetto passivo può liberamente decidere se procedere o meno contro l'offensore.

Titolare del diritto di querela è la persona offesa dal reato, cioè il soggetto passivo del reato. Per i minori degli anni 14 e per gli interdetti per infermità di mente, il diritto di querela può essere esercitato dai genitori o dal tutore.

Il diritto di querela deve esercitarsi, a pena di decadenza, *entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato*.

La querela, proponibile per *iscritto* o in forma *orale*, deve contenere – come ogni notizia di reato – la descrizione del fatto, l'indicazione dell'autore di esso (se si conoscono le sue generalità) e degli eventuali testimoni (art. 337).

#### Estinzione del diritto di proporre querela

- rinuncia *preventiva* (naturalmente successiva alla commissione del reato): art. 339; essa, peraltro, non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni azionabile innanzi al giudice civile
- *decadenza* per decorso del termine (tre mesi): art. 124 c.p.
- *morte dell'offeso*
  - *prima* della proposizione della querela: il diritto di querela si estingue e non si può più procedere contro il reo: art. 126, c. 1 c.p.
  - *dopo* la proposizione della querela: si deve procedere contro il colpevole salvo remissione da parte degli eredi: art. 126, c. 2 c.p.
- *remissione*: è la rinuncia alla querela già proposta (art. 340 c.p.p. e artt. 152 e ss. c.p.); in tal caso, salvo patto contrario, le spese del procedimento sono a carico del querelato (art. 340, ult. comma)

Se all'esito del processo l'imputato viene assolto, il querelante è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 427 c.p.p.), salvo che il proscioglimento sia fondato su insufficienza o contraddittorietà della prova e, quindi vi sia «dubbio» sulla colpevolezza (Corte cost. 3-12-1993, n. 423).

#### Procedibilità a querela

In tema va segnalato il **D.Lgs. 36 del 10 aprile del 2018**, che ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati. In particolare, si prevede la **procedibilità a querela** per i *reati contro la persona, ad esclusione* del delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e per i *reati contro il patrimonio* contemplati nel codice penale.

I predetti reati restano **procedibili d'ufficio** in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) l'incapacità per età o per infermità della persona offesa del reato;
- 2) la ricorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o di quelle previste all'art. 339 c.p.;
- 3) la sussistenza, nei reati contro il patrimonio, di un danno di rilevante gravità.

Si disciplinano altresì le **modalità intertemporali**, specificando che per i reati divenuti perseguibili a querela commessi *prima della data di entrata in vigore* del decreto, «il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»; diversamente, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Il decreto elenca pedissequamente le ipotesi di reato nei confronti delle quali è **soppressa la procedibilità d'ufficio** e, pertanto, si potrà procedere unicamente a querela di parte.

## B) La richiesta di procedimento

Consiste in una manifestazione di volontà punitiva *spettante al* **Ministro della giustizia** (art. 342 c.p.p.). È irrevocabile.

È prevista per:

- ▶ *i delitti in danno del Presidente della Repubblica*
  - se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, alla querela è sostituita la richiesta (art. 127 c.p.)
- ▶ *i delitti politici commessi all'estero* (dal cittadino o dallo straniero) (art. 8 c.p.)
- ▶ *i delitti comuni commessi all'estero dal cittadino purché:*
  - il reo si trovi nel territorio dello Stato (art. 9 c.p.)
  - siano puniti con l'ergastolo o con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni
- ▶ *i delitti comuni commessi da uno straniero all'estero, a danno dello Stato o di un cittadino purché:*
  - lo straniero si trovi nel territorio dello Stato
  - si tratti di delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno
- ▶ *i delitti commessi a danno della Comunità Europea, di uno Stato estero o di uno straniero purché:*
  - il reo si trovi nel territorio dello Stato (art. 10 c.p.)
  - l'estradizione non sia stata concessa o accettata
  - si tratti di un delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni
- ▶ *i delitti di offesa alla libertà e all'onore di Capi di Stato esteri* (art. 313, c. 4, c.p.)
- ▶ *i delitti commessi all'estero da cittadino italiano o, in danno di cittadino italiano, o da straniero in concorso con cittadino italiano* (art. 604 c.p.)

## C) L'istanza

Per *taluni reati* commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero, che, se fossero stati compiuti nel territorio dello Stato sarebbero perseguibili di ufficio, il codice penale subordina la punibilità di essi all'**istanza della persona offesa**, istanza che, come capita per la querela, funziona da condizione di procedibilità (art. 341 c.p.p.). È irrevocabile.

## D) L'autorizzazione a procedere

L'autorizzazione a procedere è l'atto con cui l'autorità competente (a seconda dei casi, Camera o Senato, Corte Costituzionale, Ministro della giustizia) consente l'esercizio dell'azione penale rimuovendo l'ostacolo frapposto da particolari disposizioni di legge (art. 343 c.p.p.). È irrevocabile.

Essa può aversi:

*intuitu personae*

- ▶ reati commessi da ministri (L. 1/1989); da giudici costituzionali (L. cost. 1/1948)

*intuitu delicti*

- ▶ reati contro la personalità dello Stato
- ▶ reati di vilipendio (alle Assemblee legislative, Ordine giudiziario, Forze Armate o Corte Costituzionale)

La richiesta di autorizzazione a procedere va formulata dal P.M. entro 30 gg. dalla iscrizione della notizia di reato (art. 344). Ai sensi dell'art. 343, c. 2, c.p.p., fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni.

Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede. In pendenza del procedimento di autorizzazione, possono essere compiuti atti investigativi diversi da quelli indicati (es.: *perizie, consulenze tecniche*).

Gli atti compiuti in violazione di tale divieto sono inutilizzabili.

Regole procedurali particolari sono state dettate dalla L. 20-6-2003, n. 140 per l'autorizzazione a procedere connessa all'esecuzione di taluni atti investigativi nei confronti di membri del Parlamento.

### *Immunità delle alte cariche dello Stato*

La **legge 23 luglio 2008, n. 124** (cd. «lodo Alfano»), aveva introdotto una **immunità di tipo processuale per le alte cariche dello Stato**. Disponeva l'art. 1 che, salvi i casi previsti dagli artt. 90 e 96 della Costituzione, i **processi** penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri **sono sospesi** dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.

La sospensione operava per l'intera durata della carica o della funzione e non era reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura, né si applicava in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

La Corte cost., con **sent. 262/2009**, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale dell'art. 1 della L. 124/2008. Il Lodo, infatti, crea sia un'evidente disparità di trattamento delle quattro cariche dello Stato rispetto a tutti gli altri cittadini sia una preminenza del premier rispetto agli altri ministri, violando così l'art. 3 Cost. Infine, l'art. 1 è stato dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 138 della Carta, cioè dell'articolo sulla revisione costituzionale, perché tutte le prerogative dei titolari (e dei componenti) di organi costituzionali devono essere stabilite con norme di rango costituzionali.

## Sezione III

### *Indagini preliminari della P.G.*

#### 1. GENERALITÀ

Le funzioni attribuite alla P.G. sono indicate dalla legge nell'art. 55; gli atti di indagine che essa può compiere possono classificarsi come nello schema indicato di seguito.

Prima di passare all'analisi di quest'ultimo occorre evidenziare gli interventi attuati dalla L. 26-3-2001, n. 128 (cd. *pacchetto sicurezza*), che nell'intento di ampliare il potere di investigazione della P.G., ha modificato gli artt. 327, 348 e 354 c.p.p. In particolare le nuove disposizioni consentono alla *polizia giudiziaria*, anche dopo aver riferito la notizia di reato al P.M., di *continuare attività investigativa di propria iniziativa*, anche al di fuori delle direttive del P.M.

## APPENDICE

# LE PAROLE DI PROCEDURA PENALE

### A

Abbandono della difesa

LE PAROLE DI PROCEDURA PENALE

#### **Abbandono della difesa** art. 24 Cost.; artt. 105, 108; L. 13-2-2001, n. 45

Consiste in una *assenza del difensore* che provoca una *obiettiva diminuzione o privazione* del diritto di difesa (art. 24 Cost.) della parte assistita, in ogni momento in cui sia richiesta una concreta attività difensiva.

Il c.p.p. vigente ribadisce che l'(—), come anche il *rifiuto della difesa di ufficio ex art. 97<sup>4</sup> c.p.p.*, costituisce un *illecito* del difensore, autonomamente accertato e sanzionato disciplinarmente dal Consiglio dell'ordine forense. All'autorità giudiziaria spetta soltanto riferire al Consiglio dell'ordine i casi di (—) o rifiuto della difesa di ufficio o, comunque, di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità, nonché del divieto di cui al comma 4bis dell'art. 106, relativo all'assunzione della difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, in procedimento connesso o collegato.

Verificatosi l'(—), l'imputato può nominare un nuovo difensore ovvero, in difetto, esso è designato dal giudice. Tale difensore, ai sensi dell'art. 108 c.p.p., per prendere cognizione degli atti, ha diritto ad un congruo termine a *difesa*.

#### **Accertamenti tecnici non ripetibili** art. 360

Si tratta di una ipotesi particolare di accertamento che, a causa della possibilità di modificazioni che subisce l'oggetto dell'investigazione (persone, cose o luoghi), *non è suscettibile di successiva reiterazione*. Ciò giustifica la disciplina specifica prevista nell'art. 360 c.p.p., in quanto l'atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento [vedi →] (art. 431 c.p.p.) ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione. Trattandosi, nella sostanza, di una «prova» assunta fuori del dibattimento, la legge predispone un meccanismo che garantisce il normale contraddittorio e prevede che l'indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati, «senza ritardo», della necessità di tale accertamento, con invito a nominare eventualmente un proprio consulente. Si tratta di un atto simile all'«*incidente probatorio*» (svolto, però, innanzi al P.M.) che l'accordo fra le parti consente si svolga senza il rituale previsto dagli artt. 392 ss. c.p.p. Conferma di ciò si ricava dalla possibilità, prevista dalla norma, a favore del solo indagato, di formulare la cd. *riserva di incidente probatorio*. In tal caso, infatti, a prescindere da una formale richiesta di incidente (è sufficiente solo la riserva), il codice prevede (comma 4) che *il P.M. non proceda nell'accertamento tecnico disposto, ma si segua la procedura dell'incidente probatorio*, a meno che il tipo di accertamento non sia assolutamente indifferibile. Se la richiesta di incidente probatorio non è proposta *entro il termine di dieci giorni* dalla formulazione della riserva, questa perde efficacia e non può più essere riproposta (art. 360, c. 4bis). La sanzione per il caso in cui, pur in presenza della riserva di incidente, il P.M. faccia comunque svolgere l'accertamento è quella della *inutilizzabilità dibattimentale del risultato*, qualora difetti la condizione dell'assoluta indifferibilità.

Trattandosi di attività destinata ad avere valenza probatoria, l'art. 373<sup>1</sup>, lett. e), c.p.p. esige la forma del verbale.

Se gli (—) devono essere svolti in un procedimento allo stato contro *ignoti*, sono inapplicabili le garanzie difensive previste dall'art. 360, anche se gli atti compiuti sono pienamente utilizzabili in dibattimento. Peraltro occorre tenere distinti gli (—) dai rinvii irripetibili. Questi ultimi, fra i quali rientra il «tampone a freddo», finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco, rappresentano un'attività meramente prodromica all'effettuazione di (—), consistendo nella constatazione o

nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, cosicché, seppur irripetibili, la loro attuazione non deve avvenire con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 c.p.p.

La giurisprudenza della Suprema Corte è oscillante in merito alla qualifica di (—) per il cd. esame STUB, finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco.

Rientra, invece, fra gli (—) la perizia su soluzione di lavaggio di attrezzi destinati allo spaccio di sostanze stupefacenti (bilancia, coltelli e buste di polietilene), in quanto determina una modifica dello stato delle cose tale da non consentire il rinnovo dell'atto.

### Accertamento tecnico *artt. 359-360*

Nel caso delle *indagini preliminari* [vedi →] possono rendersi necessarie particolari investigazioni che richiedano competenze tecniche specifiche. Al riguardo, il c.p.p. prevede varie categorie di (—):

- quelli urgenti su luoghi, cose o persone, che sono di competenza della polizia giudiziaria quando vi sia il pericolo di alterazioni o modificazioni (art. 354 c.p.p.);
- quelli che, per analoghi motivi, può effettuare il P.M., seguendo la particolare procedura descritta nell'art. 360 c.p.p.;
- quelli che rientrano nel naturale svolgimento dell'indagine e sono suscettibili di reiterazione (art. 359 c.p.p.);
- quelli idonei ad incidere sulla libertà personale (art. 359bis c.p.p.).

La L. 30-6-2009, n. 85, ha inserito l'art. 359bis che disciplina il *prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi* [vedi →].

Si tratta di attività che, per le peculiari caratteristiche valutative, vengono svolte da esperti (definiti dal codice consulenti tecnici [vedi → *Consulenza tecnica*]) e che, per le ipotesi sub *a*) e *b*), entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) potendo, quindi, utilizzarsi ai fini della decisione. A cagione di ciò, la legge esige in tali casi la forma del verbale (art. 373 c. 1 lett. *e*); art. 357 c. 2 lett. *e*) c.p.p.) mentre per quelli ripetibili il P.M. può redigere un verbale in forma riassuntiva o, nei casi di (—) di modesta entità, mere annotazioni (art. 373 c.p.p.).

### Accompagnamento coattivo dell'imputato *art. 132; 490*

Trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale, il legislatore ha disciplinato in modo particolareggiato i presupposti e le modalità dell'istituto (art. 132). Esso può essere disposto solo nei casi stabiliti dalla legge e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore alle 24 ore. I casi previsti dalla legge sono quelli dell'art. 376 (interrogatorio e confronto); dell'art. 399 (necessaria presenza della persona sottoposta alle indagini per un atto da assumere con l'incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento dell'assente per assumere una prova diversa dall'esame). Deve, infine, essere disposto con decreto motivato.

L'imputato ha diritto, ma non obbligo di comparire in dibattimento, salvo l'ipotesi eccezionale della necessità della sua presenza per l'assunzione di una prova diversa dall'esame (ad es.: ricognizione personale), in cui può essere disposto l'accompagnamento coattivo (art. 490). In tale caso, con la soppressione della contumacia, avvenuta con la L. 67/2014, l'(—), si riferisce all'imputato assente [vedi →].

### Alibi

È la dimostrazione dell'impossibilità che l'*imputato* [vedi →] o l'*indagato* [vedi →] abbiano commesso il *reato* per cui si procede, fondato sulla *prova* [vedi →] che tali soggetti si trovavano in un altro luogo nel momento in cui è stato commesso il crimine.

### Allontanamento dalla casa familiare *art. 282bis*

Misura di protezione soggetta alla disciplina delle *misure cautelari* [vedi →]. Essa consiste essenzialmente nell'ordine rivolto all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice. L'applicazione di tale misura è consentita anche al di fuori dei limiti di pena, in relazione a particolari delitti contro la *libertà sessuale, lesioni volontarie e minaccia grave o aggravata*, tassativamente indicati dal legislatore (art. 282bis, c. 6). A tal proposito, il decreto sul cd. «**femminicidio**» ha esteso, nel caso di delitto commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la possibilità di disporre anche al di